

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

48. 26. (44. 31.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 28. (44. 37.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'importo del canone di locazione da applicarsi alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può comunque essere superiore al 50 per cento dell'indice di rivalutazione ISTAT.

48. 29. (44. 40.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo del canone di locazione da applicarsi alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può comunque essere superiore al prezzo medio di mercato relativo ad immobili aventi analoghi usi e destinazioni.

48. 30. (44. 41.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Prima di procedere a quanto sopra indicato le pubbliche amministrazioni dovranno procedere al pagamento degli

eventuali arretrati dovuti sul canone di locazione dovuti a privati.

48. 8. (44. 1.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Altresì entro i termini sopracitati le pubbliche amministrazioni dovranno riconoscere gli eventuali arretrati di canone di locazione dovuti a privati e contestualmente provvedere al relativo pagamento.

48. 7. (44. 2.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli atti d'acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo d'acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto a titolo di morosità locativa (canoni ed oneri accessori) oppure mediante versamento rateale, secondo modalità e tempi da concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del debito locativo senza interessi.

48. 80 (44. 202)

Governo.

Sopprimere il comma 10.

48. 31. (44. 184.)

Malavenda.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

48. 6. (44. 3.)

Michielon, Grugnetti, Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 11, sopprimere le parole: e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

48. 32. (44. 81.)

Migliori, Matteoli, Martini, Bono.

Sopprimere il comma 12.

48. 40 (44. 186.)

Malavenda.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi, con le seguenti: entro un mese.

48. 41 (44. 107.)

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi, con le seguenti: entro due mesi.

48 42 (44. 108.)

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi, con le seguenti: entro tre mesi.

48. 43 (44. 111.)

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 12, dopo le parole: dalla presente legge inserire le seguenti: su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

48. 102.

La Commissione.

Al comma 12, secondo periodo sostituire le parole da: del seguente principio fino alla fine, con le seguenti: dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;

b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extra-comunitari;

c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale;

d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.

Per le finalità di cui al presente comma il Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira, determinate con il Regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e definite con i Regolamenti (CE) n. 805 e 806 della Commissione del 2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti Regolamenti e con le previste procedure nazionali.

48. 101.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 13.

48. 46 (44. 187.)

Malavenda.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole: "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del settanta per cento".

48. 47 (44. 135.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole: "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del settanta per cento".

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 48 (44. 134.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole: "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del settanta per cento".

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 49 (44. 141.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole: "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del sessanta per cento".

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 50 (44. 133.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti", sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del cinquanta per cento".

Segue compensazione n. 10 Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

48. 51 (44. 140.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti", sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite

dalle seguenti: «sono ridotte del cinquantacinque per cento».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 52 (44. 139.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

All'articolo 48, aggiungere il seguente comma:

13-bis. Il testo del primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge del 7 agosto 1990, n. 250, dalle parole: «A decorrere» alle parole «scopo di lucro», come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo periodo, della legge del 29 dicembre 1995, n. 549, è soppresso, e viene sostituito dal seguente testo: «A decorrere dal 1° gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente all'anno di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopi di lucro».

Alle imprese indicate nel periodo precedente e che avevano più di 80 dipendenti alla data del 31 dicembre 1995 è concesso, con decorrenza 1° gennaio 1997, il beneficio dell'articolo 2, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

All'articolo 3, comma 2, della legge 250 del 7 agosto 1990, all'inizio del secondo periodo, le parole: « Tali contributi », sono

soppresse; e sostituite con le seguenti parole: « I contributi di cui al comma 8 ».

48. 120.

La Commissione.

Sopprimere il comma 14.

48. 53 (44. 188.)

Malavenda.

Sostituire il comma 14, con il seguente:

14. Per il completamento degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

48. 54 (44. 45.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 15.

***48. 10.** (* 44. 147.)

Danese.

Sopprimere il comma 15.

***48. 58** (* 44. 189.)

Malavenda.

All'articolo 48, al comma 15, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al primo comma, le parole da: e da approvarsi fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: sentite le parti sociali.

48. 100.

La Commissione.

Sopprimere il comma 16.

48. 62. (* 44. 112.)

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giorgetti.

Sopprimere il comma 16.

48. 63. (* 44. 191.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 17.

48. 66. (44. 193.)

Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. L'Ufficio italiano cambi è posto in liquidazione entro il 30 giugno 1998. Il patrimonio netto dell'UIC, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e dell'articolo 17 dello statuto è devoluto al tesoro dello Stato previa restituzione alla Banca d'Italia del fondo di dotazione.

17-ter. Le funzioni ed il personale dell'Ufficio italiano cambi sono trasferiti alla Banca d'Italia.

17-quater. Le entrate rinvenienti dalla liquidazione dell'UIC sono destinate:

a) alla copertura di interventi in conto capitale per lire 2.000 miliardi per l'anno 1998 destinati alla ricostruzione nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpiti dagli eventi sismici del 1997;

b) all'istituzione, per lire 5.500 miliardi di un fondo destinato alla restituzione sotto forma di credito d'imposta, entro il 31 dicembre 1998, ai contribuenti del contributo straordinario per l'Europa di cui ai commi da 194 a 203 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo versamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali migliora-

menti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

c) per la quota residua al fondo di ammortamento del debito pubblico la riduzione del debito pubblico.

48. 12. (44. 149.)

Marzano, Danese, Armani, Peretti, Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 è abrogato.

17-ter. Le attività nette dell'Ufficio italiano cambi vengono devolute al tesoro previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia.

17-quater. Le entrate sono riservate all'Erario e concorrono agli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

48. 75 (44. 93.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 48. 110 DELLA COMMISSIONE.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 2, comma 203, lettere *c)*, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine il seguente periodo: L'Accordo di programma quadro attuativo di una « Intesa istituzionale di programma » prevede la costituzione di un comitato per il coordinamento di tutte le azioni su esso contenute composto da rap-

presentanti delle amministrazioni e degli enti partecipanti. Il comitato è convocato e presieduto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o suo delegato. L'accordo di programma stabilisce le risorse umane e strumentali necessarie per l'attività del comitato poste a disposizione delle amministrazioni pubbliche interessate nonché le indennità per i componenti del comitato. Agli oneri di funzionamento del comitato si provvede utilizzando i fondi stanziati per le opere e gli interventi.

0. 48. 110. 1.

Boccia, Brancati, Casinelli, Borrometi, Izzo, Sica, Risari, Palma, Bianchi, Pasetto, Pistelli, Guarino, Molinari, Tuccillo, Rogna, Romano Carra-
telli, Pepe, Niedda, Merlo, Valletto Bitelli, Lombardi, Pittella, Cambursano, Polenta, Repetto, Ferrari, Ruggeri, Giacalone, Riva, Cananzi, Voglino, Maggi, Frigato, Abbate.

All'articolo 48, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 2, comma 203, lettera c) della legge 28 dicembre 1996, n. 662 è aggiunto infine il seguente periodo: « Per lo svolgimento delle procedure preliminari e di tutte quelle funzionali alla realizzazione di opere o interventi infrastrutturali rilevanti, per le quali siano previste risorse finanziarie pari almeno a 500 miliardi di lire, contenute in una intesa istituzionale di programma che coinvolgono la competenza di più amministrazioni o enti pubblici, l'accordo di programma quadro può prevedere la costituzione di un comitato di attuazione con compiti deliberativi e di gestione unitaria dei fondi stanziati dalle amministrazioni ed enti stessi. Il CIPE può adeguare, in relazione ai tassi di inflazione registrati, il suddetto limite di 500 miliardi. Si applicano gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il comitato di attuazione è

presieduto dal rappresentante dell'amministrazione che partecipa al finanziamento con la maggiore quota di fondi nazionali. L'accordo di programma quadro definisce, in tal caso, le risorse umane e strumentali necessarie per l'attività del comitato poste a disposizione dalle amministrazioni ed enti interessati, nonché il numero dei componenti del comitato designati dalle amministrazioni ed enti stessi e la possibilità di avvalersi di esperti. Agli oneri di funzionamento si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere o interventi.

48. 110.

La Commissione.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

Le indennità ed i premi previsti dal Piano spadaro, approvato con decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al Regolamento CEE 3699/93, non concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1998 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

48. 111.

La Commissione.

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

19-bis. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Regioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996.

I residui passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287 che si riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva.

Tale fondo è utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997 si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera *f*) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

191-*ter*. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'Amministratore dell'Ente, in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitarsi entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'Amministratore dell'Ente è pubblico sulla *Gazzetta Ufficiale*. In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto.

Conseguentemente, nella Tabella C dell'A.C. 4355, alla voce: decreto legislativo n. 143 del 1991, apportare le seguenti variazioni:

1998: - 20 miliardi;
1999: - 30 miliardi;
2000: - 20 miliardi.

48. 112.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-*bis*. Al fine di snellire le procedure e realizzare economie di servizio al termine della procedura esecutiva di sfratto l'Ufficiale Giudiziario, qualora richiesto, potrà effettuare verbale di ricognizione dei luo-

ghi oggetto dell'esecuzione. Il verbale così compilato verrà depositato, con fascicolo autonomo, nella Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione e potrà essere esibito dalla parte che ha chiesto l'intervento come prova documentale per ogni successiva iniziativa giudiziaria. L'Ufficiale Giudiziario procedente potrà percepire un diritto di constatazione di lire 30.000 se riferentesi ad immobile sino a 2 vani; lire 75.000 per immobile da tre a quattro vani; lire 100.000 per immobile da cinque a sei vani; lire 200.000 per immobile di consistenza superiore. Le tariffe indicate potranno essere aggiornate ogni anno secondo gli indici ISTAT in vigore. L'Ufficiale Giudiziario sarà inoltre tenuto ad esigere una tassa fissa del 10 per cento a favore dell'erario. Il "diritto di constatazione" non è computabile in riferimento all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959, n. 1229, ed è soggetto a tassazione IRPEF.

48. 67. (44. 154.)

Baccini.

All'articolo 48, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad acquistare dalle Agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

48. 114.

Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. L'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è soppresso.

48. 68. (44. 43.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. Al comma 50, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è soppresso.

48. 69. (44. 52.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. Al comma 50, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 le parole "e per anni 1998 e 1999" sono soppresse.

48. 70. (44. 51.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

20. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilità finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

21. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.

48. 81 (44. 174)

Governo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere i seguenti:

ART. 48-bis.

(Premio di assunzione)

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 23 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal pre-

cedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

ART. 48-ter.

(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti).

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di corresponsione delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza a quelle di normale utilizzo degli impianti.

ART. 48-quater.

(Detassazione per nuovi investimenti).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti o, se trattasi degli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale

48. 010. (44. 0. 11.)

Bono.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Abolizione del collocamento)

1. A partire dal 1° gennaio 1998, l'avviamento al lavoro è liberalizzato; restano ferme le normative per le categorie protette.

2. Si intendono conseguentemente abrogate tutte le norme in contrasto con il comma precedente.

3. Entro il 31 marzo 1998 il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del Tesoro, provvede all'impiego del personale, attualmente adibito agli uffici di collocamento ed in altre strutture ministeriali a loro connessi, ad altre mansioni di interesse pubblico e prioritariamente a coprire le funzioni del personale di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 12 e 13 dell'articolo 30 che sono soppressi.

4. Le attività di rilevazione statistica attualmente svolte dagli uffici di collocamento verranno svolte dalle strutture decentrate del Ministero del lavoro.

48. 01. (44. 0. 14.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Delega al Governo per snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro, sopprimendo gli organismi pubblici preposti al collocamento dei lavoratori, e di consentire, in deroga alla vigente legislazione, la prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità, tempi e trattamenti più convenienti per i lavoratori e le imprese, al fine dell'incremento dell'oc-

cupazione. Dall'applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non inferiori a lire 50 miliardi annui.

48. 02. (44. 0. 15.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, al fine di snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro, sopprimendo gli organismi pubblici preposti al collocamento dei lavoratori, e di consentire, in deroga alla vigente legislazione, la prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità, tempi e trattamenti più convenienti per i lavoratori e le imprese, al fine dell'incremento per l'occupazione. Il decreto legislativo di cui al precedente comma è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema. Dall'applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non inferiori a lire 300 miliardi annui.

48. 07. (44. 0. 6.)

Bono, Valensise, Armani.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo

dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

48. 03. (44. 0. 16.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e incremento dei minimi pensionistici).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge. Il 98 per cento delle economie così realizzate è destinato all'aumento dei trattamenti minimi di pensione.

***48. 04.** (* 44. 0. 17.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e incremento dei minimi pensionistici).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello

Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge. Il 98 per cento delle economie così realizzate è destinato all'aumento dei trattamenti minimi di pensione.

***48. 05.** (* 44. 0. 9.)

Armani, Valensise, Bono.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e riduzione delle aliquote IRPEF).

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di lire 2.000 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e delle programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

2. I trasferimenti a carico dello Stato a favore delle regioni destinati alla copertura degli oneri per la medicina specialistica e per la spesa ospedaliera finanziati con il Fondo sanitario nazionale sono ridotti di lire 3.000 miliardi per l'anno 1998 e successivi, previa rideterminazione dei relativi parametri, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la

quota dell'accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel complesso non superiori all'80 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. I trasferimenti destinati all'Ente poste italiane, come determinati dalla presente legge, sono sospesi.

5. Le aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 1998 sono proporzionalmente ridotte per gli scaglioni relativi ai redditi sino a lire 150 milioni annue in modo da assicurare una diminuzione del gettito pari a lire 9.000 miliardi.

48. 08. (44. 0. 8.)

Armani, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis

1. La definizione transattiva delle controversie in atto, delle riserve iscritte dalle imprese appaltatrici e di ogni altra pretesa, relative alle opere trasferite ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 96 del 1993, può aver luogo a domanda del creditore da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1998, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi per sorte capitale. qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla controversia sia intervenuta una pronuncia arbitrare o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto come dovuto per sorte capitale. Sull'importo riconosciuto si applica, ove dovuti rivalutazione monetaria e interessi in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 7 per cento annuo semplice.

2. Sono sospesi fino al 31 dicembre 1998 i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione del-

l'istanza di cui al comma 1 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta definizione il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa estingue definitivamente i giudizi pendenti.

3. I termini fissati nelle convenzioni di trasferimento dei progetti speciali delle opere di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 96 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in carico al ministero dei lavori pubblici, sono prorogati al 31 dicembre 2000.

4. Alla definizione e chiusura degli atti relativi alle opere trasferite ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 96 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede il ministero dei lavori pubblici sulla base di certificazioni della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente trasferitario e asseverata dagli organi di controllo, per importo non superiore a lire 100 milioni ed, in ogni caso, per importi con saldo finale in negativo.

5. L'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 1996, n.662 è da intendersi nel senso che rimangono comunque valide le attività di accertamento delle commissioni nonché l'autorizzazione al ministero dei lavori pubblici di anticipare alla regione Campania gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491.

48. 020

Governo.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B,

allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le

parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 10)**ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 49.

(Proroga termini).

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9,

del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1° dicembre 1997 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, è prorogato al 1° dicembre 1998.

4. Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 1° dicembre 1998.

5. Il termine per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, è prorogato al 31 dicembre 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

Sopprimerlo.

49. 1. (45. 24)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

49. 2. (45. 25)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

49. 3. (45. 26)

Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, con proprio provvedimento, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti, emana disposizioni di semplificazione delle procedure di macellazione.

49. 8. (45. 11.)

Cè, Fontan.

Sopprimere il comma 3.

49. 4. (45. 27)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

49. 5.

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

49. 6.

Malavenda.

(A.C. 4354, sezione 11)**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 50.***(Miniere del Sulcis).*

1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla « Carbosulcis spa » viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla « Carbosulcis spa » per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla « Carbosulcis spa » e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 50.***Sopprimerlo.***50. 1** (ex 46. 1).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.***50. 2** (ex 46. 2).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.***50. 3** (ex 46. 3).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.***50. 4** (ex 46. 4).

Malavenda.

(A.C. 4354, sezione 12)**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 51.***(Disposizioni concernenti
bacini minerari).*

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la società locatrice, purchè autorizzata al-

l'esercizio della locazione finanziaria e purchè iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

3. La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè detto contributo non sia stato già erogato.

7. Ai soggetti attuatori degli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è concessa, a domanda, un'anticipazione del 30 per cento dell'importo dei contributi annuali, quali risultanti dal programma operativo dei lavori presentato dal medesimo soggetto attuatore.

8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento

viene riconosciuto a saldo previa verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.

9. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, sono abrogati. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge n. 752 del 1982, e successive modificazioni, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi effettuati in applicazione del citato articolo 10.

10. Per tutte le iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, la verifica e il controllo delle spese effettuate sono disposti mediante commissioni di accertamento nominate con le modalità ed operanti secondo i criteri di cui alle disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Sopprimerlo.

51. 1. (47. 2.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

51. 2 (47. 3.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

51. 3 (47. 4.)

Malavenda.

<p><i>Sopprimere il comma 3.</i></p> <p>51. 4 (47. 5.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 9.</i></p> <p>51. 9 (47. 11.)</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 4.</i></p> <p>51. 5 (47. 6.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i></p> <p>51. 10 (47. 12.)</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p>51. 6 (47. 8.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p style="text-align: center;">(A.C. 4354, sezione 13)</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE</p> <p style="text-align: center;">ART. 53. <i>(Invalidi civili).</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p>51. 7 (47. 9.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p>1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 dell'articolo 1 della stessa legge n. 662 del 1996.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>51. 8 (47. 10.)</p> <p>Malavenda.</p>	